

RIESAME LEGGE REGIONALE

Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo,
della Resistenza e della Costituzione

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contemporanea, promuove la costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il Consiglio regionale.

Art. 2

L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- 1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1^a guerra mondiale ad oggi;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;
- 3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari competenti, l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, la Società di Storia Patria per la Puglia, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione;
- 4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;
- 5) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno.

Art. 3

Possono diventare soci dell'Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello Statuto che ne disciplina l'attività.

Art. 4

Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

Agli adempimenti in sede di prima applicazione della presente legge provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dall'Assessore alla Cultura e dal Presidente della Commissione competente, con il compito altresì di provvedere alla redazione dello Statuto dell'Istituto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 5

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.

Art. 6

I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.

Art. 7

La Regione eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato "Contributo all'Istituto regionale per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione".

Per il 1980 il contributo è di L. 10 milioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to Capozza-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 dicembre 1979 ed è conforme al
testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to Capozza-Galatone